REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA Presidente relatore

Dott. Giuseppe VICANOLO Componente

Dott.ssa Iole GENUA Componente

pronuncia la seguente

SENTENZA

sul giudizio di conto iscritto al n. **13859** del Registro di Segreteria, promosso dal Giudice designato *ex* art. 145, comma 1, del Codice di Giustizia contabile, concernente i seguenti n. 18 (*diciotto*) conti giudiziali di Gestori di Strutture ricettive ubicate nel Comune di Orvieto (*TR*), aventi ad oggetto i proventi dell'imposta di soggiorno dell'anno 2019:

1. - conto n. 25935, intestato al Sig. *[----------*

----------OMISSIS ----------];

2. – conto n. 25938, intestato al Sig. *[----------*

----------OMISSIS ----------];

3. – conto n. 25940, intestato alla Sig.ra *[----------*

---------- OMISSIS ----------];

4. – conto n. 26032, intestato alla Sig.ra *[----------*

----------OMISSIS ----------];

5. – conto n. 26176, intestato al Sig. *[----------*

----------*OMISSIS* ----------];

6. – conto n. 26030, intestato alla Sig.ra *[*----------

----------*OMISSIS*----------];

7. – conto n. 28231, intestato alla Società *[*----------

----------*OMISSIS* ----------

----------];

8. - conto n. 26178, intestato al Sig. *[*----------

----------*OMISSIS* ----------];

9. - conto n. 26031, intestato alla Sig. *[*----------

----------*OMISSIS* ----------];

10. – conto n. 27957, intestato all'Associazione *[*----------

----------*OMISSIS* ----------

----------];

11. – conto n. 26029, intestato al Sig. *[*----------

----------*OMISSIS* ----------];

12. – conto n. 26179, intestato al Sig. *[*----------

----------*OMISSIS* ----------];

13. - conto n. 26177, intestato alla Società *[*----------

----------*OMISSIS* ----------

----------];

14. – conto n. 27017, intestato alla Società *[*----------

----------*OMISSIS* ----------

----------];

15. – conto n. 26750, intestato alla Sig.ra *[*----------

----------*OMISSIS* ----------];

16. – conto n. 29390, intestato al Sig. *[----------*

----------OMISSIS ----------];

17. – conto n. 29352, intestato alla Sig. *[----------*

----------OMISSIS ----------];

18. – conto n. 26129, intestato alla Sig.ra *[----------*

----------OMISSIS ----------].

VISTA la relazione introduttiva.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 14 ottobre 2026, svoltasi con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Elisabetta Bodo, il Presidente relatore e il Pubblico Ministero in persona del S.P.G. Francesco Magno; né costituiti né comparsi i Gestori e il Comune di Orvieto.

FATTO E DIRITTO

1. - Con la relazione n. 64 depositata il 21/07/2026, il Giudice designato - premesso che la verifica della sussistenza del sindacato giurisdizionale di questa Corte dei conti si configura quale presupposto fondamentale per l'esame dei suddetti conti giudiziali - ha rilevato che:

1.a. - le SS.UU. della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1527 del 23/01/2026 (*resa in sede di regolamento preventivo, avente a oggetto un giudizio di responsabilità amministrativa pendente innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto*), hanno affermato la natura esclusivamente tributaria dell'obbligazione dell'Albergatore come responsabile d'imposta e, pertanto, la sussistenza della giurisdizione del Giudice tributario con conseguente difetto della giurisdizione del Giudice contabile;

1.b. - il menzionato orientamento della Suprema Corte veniva recepito con le sentenze n. 13 (*in tema di giudizio di resa di conto*) e n. 17 (*in materia di responsabilità amministrativa*) del 2026 di questa Sezione giurisdizionale.

La rilevata questione pregiudiziale è stata conseguentemente sottoposta alla definizione Collegiale.

2. – Nell'udienza del 14/10/2026, il rappresentante della Procura regionale si è rimesso alle determinazioni del Collegio, pur richiamando i dubbi interpretativi formulati, in particolare, dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Toscana (*rif.: la sentenza n. 88 del 2026*) in ordine alla prospettata obiettiva *diminutio* di tutela delle ragioni erariali, anche per le difficoltà di coltivare le medesime pretese innanzi alla Giustizia tributaria.

3. - Tanto premesso, sulla questione all'esame - relativa alla giurisdizione del Giudice contabile sui giudizi aventi a oggetto i proventi dell'imposta di soggiorno - risulta oggi consolidato l'orientamento della Corte regolatrice escludente la sussistenza di un rapporto di servizio pubblico tra i Gestori delle Strutture ricettive e il Comune impositore (*rif.: Cass. SS.UU. ordinanze n. 1527 del 23/01/2026 e n. 22202 del 28/06/2026*).

4. - Questa Sezione giurisdizionale, con le sentenze n. 13 del 28/04/2026 (*resa nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto di resa del conto, proposto da un privato Gestore, denegante la propria qualità di Agente contabile*) e n. 17 del 29/05/2026 (*avente a oggetto il mancato riversamento di somme a titolo di imposta di soggiorno*), ha condiviso il principio di

diritto per il quale la qualifica di Agente contabile si configura, in fattispecie, incompatibile con quella di Responsabile d'imposta atteso che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77/2020 - a norma del quale "*Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale*" - l'obbligo dei Gestori delle Strutture ricettive, di versare l'imposta di soggiorno, ha assunto natura tributaria.

Nel richiamare che questa Sezione giurisdizionale, anche per i giudizi di conto, era già pervenuta a conclusioni analoghe con riferimento all'introduzione (*ad opera del citato art. 180, comma 3, precit.*), della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 a carico dell'Albergatore ("*per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno*"; *rif.: Sez. giur. Umbria, sent. n. 46 del 19 novembre 2024*) - qui si precisa: non trovando giuridica giustificazione l'applicazione di più sanzioni nei confronti di una stessa condotta sostanziale di carattere evasivo (*cfr. l'art. 141, comma 6, del C.G.C., relativo alla sanzione comminabile dal Giudice contabile per i casi di mancato o tardivo deposito dei conti giudiziali*) - va inoltre disatteso l'assunto della Procura regionale per la quale il venir meno della giurisdizione contabile attenuerebbe le garanzie erariali del recupero di crediti degli Enti locali,

dovendosi al contrario osservare che lo *ius superveniens* ha anticipato la soglia di tutela attraverso l'assoggettamento dell'Albergatore all'obbligo di versamento dell'imposta di soggiorno anche a prescindere dall'incasso del tributo; ferma restando l'individuazione dell'Ente locale quale Soggetto impositore, tenuto, per l'effetto, all'attivazione di un ordinario procedimento tributario e all'applicazione delle sanzioni riconnesse (*in termini, Sez. giur. Umbria, n. 13/2026*).

4.1. - Risultando quindi inibito a questa Corte l'esame di merito dei conti giudiziali, nessuna valutazione può rendersi sulle concrete posizioni sottostanti, in ordine alla regolarità o meno dei conti, e, pertanto, neppure sulla sussistenza - allo stato non nota e in giudizi paralleli, identici, motivatamente esclusa dai Gestori ivi costituiti - di crediti erariali non soddisfatti.

5. – Da ultimo il Collegio prende atto che, con l'ordinanza n. 22202 del 28/06/2026 (*resa su un regolamento preventivo attivato dal Gestore al fine della dichiarazione della giurisdizione della competente Corte di Giustizia tributaria provinciale*), le SS.UU. – nel riaffermare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti - hanno altresì chiarito che il sindacato devoluto al Giudice tributario, stante la sua natura demolitoria, trova perimetrazione nelle sole ipotesi di impugnazione di un provvedimento impositivo ovvero riscossivo limitatamente ai rapporti tra Ente impositore e Contribuente; alla presente decisione, pertanto, non consegue l'indicazione di altro Giudice munito di giurisdizione (*rif.: l'art. 17, comma 1, del C.G.C.: "Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che ne è*

fornito").

6. – Per tutto quanto sopra esposto, precisato e motivato - previa dichiarazione di contumacia dei Gestori e del Comune non costituiti nonostante ritualmente evocati nel giudizio - deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti (*in termini, ex multis: Sez. I App. n. 59 del 2026; Sez. II App., n. 51 del 2026 e n. 77 del 2026; Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 84 del 2026; Sez. giur. Marche n. 88 del 2026; Sez. giur. Sicilia, n. 55 del 2026; Sez. giur. Trentino – Alto Adige/SudTirol – Bolzano, n. 8 del 2026; Sez. giur. Veneto, n. 107 del 2026; Sez. giur. Toscana, n. 88 del 2026*).

7. – In applicazione dell'art. 31, comma 3, del C.G.C. le spese sono interamente compensate.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, previa dichiarazione di contumacia dei Gestori delle Strutture ricettive e del Comune di Orvieto, definitivamente pronunciando sul giudizio di conto iscritto al n. **13859** del Registro di Segreteria, dichiara - nei termini di cui in motivazione - il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria e al Comune di Orvieto per gli adempimenti e per le determinazioni di rispettiva competenza.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2026.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Giuseppe De Rosa

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria il 28 ottobre 2026.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(*f.to digitalmente*)

DECRETO

Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE) n. 2016/679 e all'articolo 2-*septies* del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Giuseppe De Rosa

(*f.to digitalmente*)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione: omettere i dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.

Depositato in Segreteria il 28 ottobre 2026.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(*f.to digitalmente*)